Legge (**n. 76 del 28 maggio 2021**) del**Dlgs 1 aprile 2021 n. 44**recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid19 in materia di vaccinazioni anti Sars-Co V2, di giustizia e di concorsi pubblici.

“**Responsabilità colposa per morte o lesioni personali durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid19**”.

1. **Durante lo stato di emergenza** epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.
2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza.